



COMUNE DI MAROSTICA
VIA TEMPESTA, 17 - 36063 MAROSTICA (VICENZA)



Codice Fiscale 82000830248
p.i. 00255650244

www.comune.marostica.vi.it

e-mail: protocollo@comune.marostica.vi.it

PEC : marostica.vi@cert.ip-veneto.net

FAX 0424/73549



del Touring Club Italiano

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ASSEGNAZIONE E L'UTILIZZO

DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 120 DEL 22/12/2009**

Art. 1
(Finalità)

(1) Gli impianti sportivi sono strutture prioritariamente a disposizione di tutti gli Enti, Associazioni, Organizzazioni e Gruppi con sede a Marostica e interessati alla realizzazione di manifestazioni o attività in genere, volte alla promozione dell'attività sportiva, fermo restando quanto previsto dall'art. 96 del Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297.

Art. 2
(Domande)

(1) Le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi cittadini dovranno essere compilate e indirizzate all'ufficio sport e pervenire all'Ufficio Protocollo – in tutti i tipi e casi di utilizzo - almeno 30 giorni prima dell'inizio della stagione sportiva o almeno 20 giorni prima della data della manifestazione.

(2) Nella domanda dovrà essere indicato il nominativo della persona responsabile dell'adempimento degli impegni che verranno assunti, con la specificazione precisa del tipo di attività svolta o della manifestazione, il giorno o i giorni, le ore e le principali modalità relative all'uso delle impianti sportivi e degli impianti sportivi inclusa il tipo di utenza che ne usufruirà intesa come classe di età. L'ufficio comunale predispone adeguata modulistica . In caso di mancata comunicazione degli estremi necessari a ricostruire la tariffazione dovuta entro il 31 dicembre per gli utilizzi continuativi ed entro i 3 gg.dall'evento per gli altri utilizzi) , l'ufficio applicherà per i decorsi mesi la massima tariffa prevista per l'impianto in questione .

Art. 3
(Calendario)

(1) Nel caso di concessione di impianti sportivi ed impianti sportivi a più soggetti, la determinazione delle fasce orarie di utilizzo da parte di ciascun singolo concessionario sarà stabilita dall'ufficio sport, sentiti un rappresentante per ciascun concessionario. A tale fine, prima dell' inizio del periodo di utilizzo, verranno tenuti incontri con i soggetti concessionari per la ricerca di un accordo sulle fasce orarie da utilizzare e l'individuazione del referente tra gli utilizzatori dell'impianto.

(2) In difetto di accordo, si provvederà d' ufficio tenendo conto delle richieste pervenute e contemperando i seguenti criteri:

- 1 Enti e associazioni affiliate a federazioni nazionali o enti di promozione sportiva riconosciuta ai sensi di legge e, tra questi, Enti e associazioni che negli ultimi due anni abbiano avuto il maggior numero di praticanti
- 2 Enti e associazioni che operino nei confronti di fascia giovanile o fascia anziani maggiori di 65 anni o fascia disabile.
- 3 Enti e associazioni che propongano attività sportive nuove in Marostica .
- 4 Enti e associazioni non aventi scopo di lucro con prevalenza di operatori/educatori/preparatori volontari

In ogni caso l'ufficio dovrà applicare criteri che favoriscano l'utilizzo razionale degli impianti sportivi; tramite il pieno impiego delle fasce orarie di disponibilità; e la fruizione da parte del maggior numero possibile di soggetti concessionari.

- (4).Il calendario sarà comunicato a tutti i soggetti interessati, affisso all' albo pretorio del Comune per 10 giorni, e, quando possibile, all' ingresso delle impianti sportivi ed impianti sportivi per tutta la sua vigenza.

Art. 4 (Utilizzo)

(1) I soggetti concessionari sono tenuti ad utilizzare gli impianti sportivi nelle fasce orarie stabilite o, comunque, nei limiti dell' atto di concessione.

(2) In caso di utilizzo dello stesso impianto sportivo da parte di più soggetti, dovrà essere posta particolare cura per il rigoroso rispetto dell' orario, allo scopo di evitare che gli utenti dei turni successivi siano limitati nell' utilizzo loro concesso.

(3) I soggetti concessionari devono utilizzare gli impianti ed attrezzature a disposizione secondo i criteri dell'ordinaria diligenza e in condizioni tali da non limitarne in alcun modo l' utilizzo da parte di altri soggetti e mantenerli in condizione di normale funzionalità.

I concessionari devono essere in possesso di idonee polizze RC terzi a copertura di danni che nell'esercizio della loro attività possano derivare a utenti, al pubblico o altri soggetti –ovvero- a strutture del Comune. In ogni caso il Comune deve essere esonerato dalle responsabilità che derivano dall'esercizio di attività del concessionario.

(4) L'utilizzo degli impianti sportivi è concesso a titolo precario e revocabile, alle seguenti condizioni:

- a) il sodalizio deve garantire la presenza di un numero minimo di atleti, stabilito dall'ufficio in relazione al tipo di struttura, in modo da garantirne – per le medesime - un utilizzo il più largo possibile . Tale numero deve essere preventivamente comunicato e mantenuto pena la revoca della concessione;
- b) il locale assegnato ad una società deve essere utilizzato esclusivamente e solamente dalla stessa; la società non potrà cederlo ad altri e permettere l'utilizzo senza preventiva autorizzazione;
- c) il contegno durante la permanenza in palestra e negli impianti sportivi e la tenuta sportiva devono essere improntati alla massima correttezza. Ogni violazione dovrà essere rilevata dal responsabile comunale del servizio sport o da chi ha in gestione l'impianto che dovrà operare per la tutela dell'ordinato e sicuro svolgimento delle attività sportive in un contesto di tutela del patrimonio comunale .

(5) Nelle impianti sportivi comunali è comunque vietato, nella maniera più assoluta:

- a) organizzare manifestazioni agonistiche con la presenza di pubblico senza preventiva autorizzazione del Comune e della Scuola;
- b) entrare nel locale palestra calzando scarpe che non siano adeguate alla struttura
- c) svolgere attività o pratiche non conformi con la struttura (es. il gioco del tennis e l'uso di palloni o attrezzi non compatibili con la natura dell'impianto e tali da mettere a rischio persone e cose);

d) trasportare od installare qualsiasi attrezzo sportivo non in dotazione dell'impianto o attrezzature di altro genere o eseguire opere sia di carattere provvisorio che permanente senza esplicita autorizzazione del Comune;

e) utilizzare sostanze che possano imbrattare la struttura

f) fumare in palestra e negli spogliatoi, lasciare disordine o rifiuti. Non possono essere organizzate feste o similari negli spogliatoi o negli impianti sportivi salvo particolari ricorrenze sportive collegate a risultati di valore e significato evidenti.

g) non rispettare i tempi e le cautele imposte da eventuali lavori di manutenzione del campo o delle strutture.

In ogni caso il funzionario comunale responsabile del servizio ha l'obbligo di accompagnare ogni autorizzazione con un foglio condizioni nel quale siano riprodotte le disposizioni minime di cui al comma precedente, aggiungendone altre in relazione alla natura dell'impianto e della disciplina sportiva a propria prudente discrezionalità tecnica al fine di contemperare il diritto all'utilizzo degli impianti con la necessità della loro conservazione e fruibilità da parte della comunità di Marostica.

(6) Ai frequentatori delle impianti sportivi è fatto assoluto divieto di accedere ai locali della scuola –ove fossero adiacenti –salvo autorizzazioni particolari da acquisire dal dirigente scolastico e solo per motivazioni inerenti l'uso di impianti o reti tecnologiche.

(7) Dovranno essere evitati rumori molesti al momento dell'entrata e dell'uscita dagli impianti per evitare disturbi ad attività scolastiche o abitazioni adiacenti.

(8) Per eventuali necessità inerenti l'utilizzo delle impianti sportivi, i dirigenti o gli allenatori del sodalizio concessionario dovranno rivolgersi all'incaricato del servizio, o al soggetto gestore se legittimato da convenzione il quale potrà accoglierle, nei limiti del possibile, purché non siano in contrasto con quanto stabilito dalla convenzione.

(9) La concessione è precaria a tutti gli effetti e pertanto è revocabile in qualsiasi momento, con motivato giudizio del Comune, qualora la società sportiva concessionaria non dovesse assolvere in tutto o anche in parte agli impegni assunti o qualora si verificassero situazioni che non permettano l'uso della palestra.

(10) Il dirigente scolastico od un suo delegato, il Sindaco o suo delegato ed i funzionari addetti del Comune, possono effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi per constatare il corretto utilizzo delle strutture.

(11) L'utilizzo delle impianti sportivi per la disputa delle partite di campionato, al sabato pomeriggio e alla domenica, dovrà essere preventivamente concordato con l'Ufficio competente del Comune al quale le società concessionarie hanno l'obbligo di consegnare i calendari delle partite almeno una settimana prima dell'inizio dei campionati.

(12) Le partite amichevoli dovranno svolgersi preferibilmente durante l'orario di allenamento.

(13) Tutti i danni eventualmente provocati all'immobile ed alle strutture dovranno essere tempestivamente segnalati dagli utilizzatori all'Ufficio competente il quale, a sua volta, provvederà a darne avviso all'Autorità competente.

(14) Per l'utilizzo delle impianti sportivi, il concessionario è tenuto a versare al Comune un canone appositamente determinato dalla Giunta comunale e aggiornato annualmente, salvo che non si renda necessario tenere conto di variazioni nei costi eccedenti tale indice. Detto corrispettivo dovrà essere versato trimestralmente con cadenze indicate dall'ufficio sport e copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere consegnata all'Ufficio competente del Comune.

(15) Qualora una società sportiva non utilizzi la palestra pur avendola già impegnata, sarà comunque tenuta a pagare il corrispettivo stabilito, sino al termine previsto nella richiesta.

(16) Il mancato pagamento, entro il trimestre successivo all'emissione della nota di addebito, della tariffa stabilita comporterà l'impossibilità di utilizzare le impianti sportivi o gli impianti sportivi e l'esclusione dell'insolvente da ogni ulteriore autorizzazione, fin tanto che perduri l'insolvenza, oltre alle normali azioni del Comune per il recupero del credito.

(17) In caso di manifestazioni a scopo di beneficenza, trova applicazione il regolamento comunale sui contributi o le norme sul patrocinio .

Art. 5 (Oneri)

(1) Spetta ai soggetti concessionari provvedere alle pulizie, allo sgombero dei rifiuti e al riordino delle attrezzature e locali alla fine di ciascuna fascia oraria assegnata, salvo eventuali diverse disposizioni in relazione a convenzioni stipulate con Società sportive assegnatarie delle impianti sportivi.

(2) I soggetti concessionari sono tenuti a contenere nel limite dell'indispensabile strettamente necessario i consumi delle utenze dei servizi presenti (illuminazione, riscaldamento, acqua, gas, e simili).

(3) Dovranno, altresì, curare che siano evitati la sottrazione di oggetti e danni alle attrezzature, impianti, locali o altre pertinenze. In caso di danni, accertabili e accertati dal Comune con qualsiasi mezzo di prova. I responsabili dovranno provvedere, a propria cura e spese, entro il più breve tempo possibile alle necessarie reintegrazioni o riparazioni o rifusione monetaria.

Art. 6 (Sanzioni)

(1) Il mancato rispetto delle norme del presente Regolamento o di quanto previsto nell'atto di concessione comporta la decadenza dalla concessione stessa previa diffida ad adempiere o a produrre motivate giustificazioni nei casi appropriati, cui il responsabile deve controdedurre entro 10 giorni consecutivi.

(2) La dichiarazione di decadenza è comunicata al responsabile del soggetto concessionario, che è tenuto a cessare l'utilizzo entro 3 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

(3) La mancata cessazione entro il termine suddetto produrrà, oltre alle eventuali spese per reintegrazioni, danni, consumi o altro, l'applicazione a titolo di penale di una somma pari a 10 volte il canone di utilizzo stabilito nell'atto di concessione, per ciascuna unità di misura dell'utilizzo indebitamente usufruita.

Art. 7
(Motivi eccezionali di sospensione dell'utilizzo)

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dal Comune, per lo svolgimento di particolari eccezionali manifestazioni o per ragioni tecniche contingibili e urgenti di manutenzione degli impianti.

Nei casi sopradescritti il Comune provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa con motivato giudizio del Servizio competente.

Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.